

UN NUMERO

SEPARATO

Centesimi 5

GIORNALE DI PADOVA

UN NUMERO

ARRETRATO

Centesimi 10.

POLITICO - QUOTIDIANO

UFFICIALE PER GLI ANNUNZII GOVERNATIVI E GIUDIZIARI

PATTI D' ASSOCIAZIONE

E aperta l'Associazione al *Giornale di Padova* ai prezzi seguenti per l'anno 1867.

PADOVA all'Ufficio trimestre	It. L. 4	semestre 7 50	Anno 15 —
ITALIA fr. di posta	» 6	» 10 —	» 20 —
SVIZZERA »	» 8	» 16 —	» 32 —
FRANCIA »	» 11	» 22 —	» 44 —
GERMANIA »	» 15	» 30 —	» 60 —

Le inserz. Ufficiali a cent. 15 la linea, artic. comunicati cent. 70.

SI PUBLICA LA SERA

DI

TUTTI I GIORNI

eccetto i festivi, nei quali in casi straordinari si daranno dei Supplementi.

LE ASSOCIAZIONI SI RICEVONO

In PADOVA presso la Libreria Sacchetto, ed all'Ufficio d'Amministrazione, via S. Lucia n. 528 1. piano.

Pagamenti anticipati si delle inserzioni che degli abbonamenti. Non si fa conto alcuno degli articoli anonimi e si respingono le lettere non affrancate.

I manoscritti, anche accettati per la stampa, non si restituiscono. L'Ufficio della Direzione ed Amministrazione è in Via S. Lucia N.° 528 B, 1 piano

PROGETTO DI LEGGE

SULLA LIBERTÀ DELLA CHIESA

E LIQUIDAZIONE

dell'asse Ecclesiastico

presentato dai Ministri di Grazia, Giustizia e Culti, e delle Finanze, nella Seduta della Camera dei Deputati del 17 Gennaio 1867.

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

TITOLO I.

Delle libertà della Chiesa cattolica.

Art. 1. La Chiesa cattolica nel regno è libera da ogni speciale ingerenza dello Stato nell'esercizio del culto e in tutto ciò che concerne i provvedimenti interni della società religiosa e le relazioni delle potestà e degli ordini che le sono propri.

Art. 2. La nomina o presentazione dei vescovi, il giuramento ad essi e ad altri titolari ecclesiastici prescritto, il regio placet ed *exequatur* e le altre disposizioni e formalità restrittive della stessa natura derivanti da privilegi, consuetudini o concordati sono aboliti.

Sono egualmente aboliti i privilegi, le esenzioni, immunità, prerogative qualsiasi che tuttora spettassero alla Chiesa cattolica nel regno.

Art. 3. Le costituzioni ed i canoni della Chiesa cattolica, cessando di avere autorità di legge nello Stato, sono considerati come regolamento o statuto particolare di essa Chiesa; e per gli effetti civili che ne derivano nelle relazioni reciproche tra i suoi componenti o tra ciascuno di loro e la società religiosa nel regno, possono essere invocati da coloro che fanno parte di questa dinanzi alle autorità ed ai tribunali civili, in quanto non siano contrari al diritto politico ed alle leggi dello Stato.

Art. 4. La Chiesa cattolica nel regno provvede a sé medesima col libero concorso dei suoi componenti e coi beni che le appartengono o possa legittimamente acquistare sotto le disposizioni e nelle forme prescritte dalle leggi dello Stato.

Cessano quindi tutte le prestazioni a carico dello Stato, delle provincie, dei comuni e dei privati, imposte dal diritto canonico e civile, e dai concordati eccetto quelle derivanti da titolo oneroso e convenzionale.

Art. 5. I beni che appartengono ad istituti ecclesiastici, o che possono legittimamente essere da loro acquistati continueranno ad appartenere alla Chiesa, quando anche gli enti ecclesiastici suddetti ora esistenti siano variati o diminuiti.

La destinazione dei beni degli enti in tal modo variati o diminuiti sarà fatta dalla Chiesa, secondo le norme dei suoi statuti a favore di altri enti ecclesiastici nel regno.

Art. 6. La Chiesa cattolica nel regno non possederà beni immobili, o di manomorta, salvo le eccezioni di cui all'articolo 9 di questa legge.

I beni che attualmente compongono il patrimonio ecclesiastico nel regno saranno convertiti e liquidati secondo le norme del titolo seguente.

TITOLO II.

Dell'asse ecclesiastico da dividersi tra lo Stato e la Chiesa Cattolica

CAPITOLO I.

Art. 7. La massa dei beni da dividersi tra lo Stato e la Chiesa cattolica si compone.

Dei beni e delle rendite amministrati dalle cessate Casse ecclesiastiche, e presentemente dal fondo del culto;

Dai fabbricati che sono stati occupati dal Governo, dalle provincie e dai Comuni a titolo oneroso e gratuito, e che provenivano dagli enti religiosi soppressi con la legge 29 maggio 1855, N. 878, e con le altre posteriori ad essa ed anteriori a quella del 7 luglio 1866, il cui patrimonio era amministrato dalle dette Casse ecclesiastiche.

Dei beni appartenenti alle corporazioni ed istituti ecclesiastici soppressi con legge del 7 luglio 1866;

E di quelli per cui si ordina la conversione e l'alienazione, sia dalla legge medesima, sia dalla legge presente, cioè:

Dei beni di tutte le corporazioni ecclesiastiche d'ogni natura che non sieno allora state soppresse, delle mense, delle abbazie, dei seminari, dei capitoli, delle chiese ricettizie, delle parrocchie e vice-parrocchie, dei benefici semplici non ancora soppressi, di quelli di patronato laicale o misto, delle fabbricerie e chiese parrocchiali e di tutte le altre istituzioni o enti di natura ecclesiastica su tutto il territorio del regno, escluse soltanto le cappellanie laicali e i beni delle corporazioni religiose di Lombardia;

La massa di cui si tratta nel presente articolo comprende tutti i beni sopra indicati, siano posseduti dallo Stato, o solamente amministrati come i benefici vacanti dai regi economati o altrimenti.

Art. 8. Fermo quanto è disposto dagli articoli 24 e 23 della legge 7 luglio 1866, i monumenti e gli edifici monumentali provenienti dalle leggi di soppressione delle corporazioni religiose, e posseduti dallo Stato saranno conservati a sue spese, e quelli dei quali il possesso resterà alla Chiesa saranno inalienabili, e dovranno essere conservati a spese di questa in conformità delle leggi e discipline relative a questa materia.

Art. 9. I beni di cui nell'art. 7 saranno alienati, fatta eccezione soltanto degli edifici che si conserveranno ad uso di culto, coi quadri, statue, mobili ed arredi sacri che vi si trovano e degli edifici abitati dai vescovi in città ed in campagna, o addetti ai seminari ed alla abitazione dei parrochi o alla dimora delle religiose fin che duri l'uso temporaneo a questi concesso. La eccezione si estende agli orti, giardini e cortili annessi ai detti edifici in città ed in campagna.

Art. 10. Nella parte spettante allo Stato sarà imputato il valore dei fabbricati indicati nel secondo capoverso dell'articolo 7, e quegli altri che saranno occupati a norma dell'articolo 20 della legge del 7 luglio 1866. E se il valore dei beni appartenenti a conservatori, ritiri o enti ecclesiastici dedicati alla istruzione pubblica ed alla cura degli infermi, per effetto della dichiarazione legale di non avere alcuni di essi carattere ecclesiastico, risulterà minore di 1,507,448 29, la differenza tra questa somma ed il valore dei beni suddetti, stimato con le norme poste dalla citata legge 7 luglio 1866, sarà per una terza parte imputata nella parte spettante allo Stato.

Non darà luogo ad imputazione nella parte spettante allo Stato, o a diminuzione alcuna di esse, la devoluzione o reversibilità a favore dei terzi e qualunque altra disposizione della presente legge che dichiarerà inalienabili alcuni beni o che dia loro qualche speciale destinazione.

Art. 11. Il valore dei fabbricati sarà determinato in capitale, 100 per ogni 5 lire della rendita sottoposta alla tassa sui fabbricati per l'anno 1866.

Dalla detta rendita sarà dedotta quella parte d'essa che dovrà essere dai comuni e

dalle provincie rappresentata con rendita pubblica dello Stato, secondo la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 20 della legge del 7 luglio 1866. Questa parte di rendita avrà la stessa destinazione che hanno tutti gli altri beni delle corporazioni soppressi secondo i diversi casi preveduti dalla presente legge.

Art. 12. È fatta facoltà al Governo di creare ed assegnare ai comuni tanta rendita nominativa 5 per cento quanta ne sarebbe loro spettata in esecuzione dell'articolo 35 della legge del 7 luglio 1866.

Sarà a questo fine compilato l'elenco dei religiosi a cui sarebbero spettate le pensioni ordinate dalla detta legge, e si stabilirà la durata probabile di queste pensioni secondo le tavole di mortalità di Déparcieux. Si sottrarrà quindi dalla somma di rendita, spettante a ciascun comune, la parte che rappresenta il valore equivalente all'ammortamento probabile delle rispettive pensioni.

Dal residuo sarà quindi, a titolo di transazione, dedotto il 15 per cento per quel tanto di meno che sarebbe spettato ai comuni in ragione del tempo che avrebbero dovuto attendere prima di conseguire il quarto ad essi attribuito a cagione del debito preveduto dal precitato articolo 35 della legge 7 luglio 1866.

La deduzione del 15 per cento, di cui nel precedente capoverso, non è applicabile ai comuni di Sicilia.

Art. 13. A garanzia dei diritti di reversibilità e di devoluzione preveduti dall'articolo 22 della legge del 7 luglio 1866 e dalle leggi precedenti, e così a garanzia di quelli che i terzi possono avere su tutti i beni compresi nel patrimonio da liquidare, descritto nell'articolo 7, saranno con apposita annotazione di un diritto eventuale vincolate le rendite del debito pubblico appartenenti al fondo del culto ed alle corporazioni ultimamente soppresse, sino alla concorrenza di tre milioni di rendita, senza pregiudizio dei diritti che sono in corso di esperimento giudiziale sui beni che si trovano ancora in natura presso l'amministrazione del fondo del culto, i quali beni saranno a tal fine conservati.

Art. 14. I diritti di reversibilità e devoluzione dovranno essere sperimentati nel termine perentorio di cinque anni dal giorno della pubblicazione di questa legge, quando non fossero stati prefissi termini di più vicina scadenza dalla legge del 29 maggio 1855 e dalle leggi posteriori di soppressione.

Sul valore dei beni spettanti a coloro che avranno sperimentato in tempo utile i diritti di reversibilità e devoluzione sarà ritenuta la parte corrispondente al valore delle pensioni che sarebbero gravitate sui beni soggetti alla reversibilità o alla devoluzione, e questa parte verrà consegnata ai vescovi nel caso previsto dall'art. 17.

Art. 15. Le pensioni saranno calcolate e capitalizzate nel modo prescritto dall'art. 11.

Dopo i cinque anni del termine perentorio, di cui nell'articolo precedente, l'annotazione per garanzia dei diritti sarà cancellata se non vi siano state domande; ovvero sarà conservata in quanto basti a guarentigia delle domande pendenti.

Lo Stato soddisferà ai diritti sperimentati in tempo utile, che eccedessero la rendita vincolata a termini dell'articolo precedente: e se ne rivarrà sulla parte di beni assegnata alla Chiesa.

Art. 16. Gli immobili destinati per titoli legittimi alla cura degli infermi o alla pubblica istruzione elementare o secondaria che appartenevano alle Case religiose soppresse e i mobili aventi simile destinazione al tempo

in cui il Governo entrò in possesso saranno mantenuti alla destinazione medesima consegnando gli uni e gli altri ai comuni che ne facciano richiesta a norma dell'articolo 19 della legge del 7 luglio 1866; purché facciano questa domanda nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Nel caso dell'articolo seguente, gli obblighi che l'articolo 19 della legge 7 luglio suddetta impone eventualmente ai comuni verso il fondo del culto, saranno adempiuti dai comuni verso i vescovi come successori ai diritti del fondo del culto, e assuntori delle pensioni.

Fuori di questo caso, scorso il detto termine di sei mesi, il Governo riterrà i beni di cui i comuni non abbiano fatto richiesta, e li convertirà in rendita del debito pubblico dello Stato, conservandone la destinazione per mezzo di opere e di stabilimenti, alla cura degli infermi ed alla istruzione elementare o secondaria, e pagherà le pensioni di cui nel citato articolo 19 della detta legge.

CAPITOLO II.

Art. 17. Se i vescovi nel termine di un mese dalla pubblicazione della presente legge dichiareranno al Ministero di grazia e giustizia e dei culti di voler assumere la conversione e la liquidazione dell'asse ecclesiastico nell'interesse degli enti ecclesiastici delle rispettive diocesi e per soddisfare a quanto è prescritto dalla presente legge, il Governo consegnerà a ciascuno di essi:

1. I beni dei quali ha preso possesso nelle rispettive diocesi e che appartenevano a corporazioni soppressi per effetto della legge del 7 luglio 1866, o che spettavano ad enti conservati dalla legge medesima sebbene assoggettati a conversione;

2. La parte del fondo del culto proporzionale di beni degli enti soppressi con la legge 29 maggio 1855 e con le leggi posteriori, nelle rispettive diocesi e qualunque altra parte dell'asse ecclesiastico descritto nell'articolo 7 salvo il disposto con gli articoli 8, 9 e 10. Ciascun vescovo inoltre, nel caso previsto dal presente articolo, è investito del diritto di prendere possesso dei beni degli altri enti ecclesiastici nella propria diocesi, per effettuare la liquidazione, e di procedere alla alienazione dei beni e delle rendite di ogni natura nell'ordine che giudicherà più conveniente.

In luogo dei beni esistenti in natura presso l'amministrazione del fondo del culto, il Governo potrà dare ai vescovi la equivalente in rendita del debito pubblico secondo le norme prescritte dalla legge del 21 agosto 1862, numero 794, fatta eccezione per quelli che sono oggetto di esperimento giudiziale a termini dell'articolo 12 della presente legge, i quali saranno conservati in natura a disposizione dei tribunali competenti.

Art. 18. I vescovi dovranno:

1. Alienare nel termine di dieci anni, dal giorno della pubblicazione di questa legge, tutti i beni del patrimonio ecclesiastico, convertendo gli immobili in beni mobili;

2. Pagare in quote semestrali di 50 milioni la somma di 600 milioni allo Stato, fatte le deduzioni di cui all'articolo 10 della presente legge;

3. Conservare sino al primo di agosto del 1867 i fabbricati che possono avere altra destinazione pel disposto dell'art. 20 della legge del 7 luglio del 1866;

4. Alienare in modo che la parte del prezzo da pagarsi nei primi quattro anni delle more che potranno essere concesse in ciascun contratto, non sia inferiore al terzo del valore attualmente attribuito a quei beni capitalizzando al cento per cinque la rendita loro accertata per la tassa di manomorta;

5. Dimostrare in capo a ciascun anno di avere alienato almeno un decimo dei beni immobili. Se l'alienazione non sarà fatta nelle dette proporzioni, il governo potrà entrare in possesso della totalità dei beni non venduti per completare il decimo, e farli vendere all'asta pubblica per raggiungere la somma prescritta, imputandone il prezzo in conto delle quote semestrali;

6. Distribuire tra le istituzioni ed enti ecclesiastici delle rispettive diocesi, secondo le norme degli statuti della chiesa, i valori ritirati dalle dette operazioni;

7. Corrispondere le pensioni agli individui ai quali furono concesse dalle leggi di soppressione delle corporazioni religiose, semprechè le richiedano o non sieno in altro modo provveduti.

Art. 19. Ciascun vescovo provvederà alla conversione ed alienazione dei beni ecclesiastici compresi nella sua diocesi e di quelli che gli saranno consegnati a norma del precedente articolo 17 e sarà in proporzione tenuto a soddisfare la somma attribuita allo Stato, e adempire agli altri obblighi imposti dalla presente legge.

Art. 20. Per garanzia del pagamento della somma a lui spettante lo Stato acquista ipoteca su tutti i beni che ne sono capaci e che fanno parte della massa di cui nell'articolo 7.

Questa ipoteca sarà iscritta con semplice annotazione dell'intero credito dello Stato nelle conservazioni ipotecarie del regno in cui sono i detti beni, e sarà ridotta di anno in anno a proporzione dei pagamenti eseguiti.

Art. 21. La riscossione della somma spettante allo Stato potrà dal governo essere affidata ad un assunto che potrà sperimentare i diritti dello Stato e subentrare nell'ipoteca in ragione dei pagamenti che avrà fatto al governo.

CAPITOLO III.

Art. 22. Se la maggioranza dei vescovi non dichiarerà di volere assumere gli impegni enunciati negli articoli precedenti, il governo procederà alla conversione ed alienazione dell'asse ecclesiastico nel modo seguente.

Intesterà ai vescovi con obbligo di distribuire agli enti ecclesiastici delle rispettive diocesi, secondo le norme degli statuti della chiesa, 50 milioni di rendita 5 per cento inalienabile, e disporrà dell'intera massa di cui nell'articolo 7 alienando gli immobili, salvo le eccezioni di cui è fatta menzione nella presente legge.

Art. 23. Nel caso dell'articolo precedente resterà a carico dei vescovi il pagamento delle pensioni dovute per la soppressione delle corporazioni religiose e qualunque altro onere che sarebbe spettato alla parte assegnata alla chiesa, nel caso della liquidazione fatta per mezzo loro.

CAPITOLO IV.

Art. 24. Se la sola maggioranza dei vescovi farà la dichiarazione, di cui all'articolo 17 della presente legge, saranno ad essi applicate le disposizioni degli articoli 17 a 21 in proporzione dei beni appartenenti alle rispettive diocesi. In questo caso però, per facilitare il riparto dei 600 milioni dovuti allo Stato, concorreranno a pagarli i beni di quelle diocesi nelle quali la conversione sarà assunta dai vescovi per una terza parte del loro valore venale, desunto dalla rendita denunziata per la tassa di manomorta capitalizzata al cento per cinque; e vi concorreranno per la metà del valore, desunto nel medesimo modo, i beni di quelle diocesi che dovranno essere convertiti dallo Stato per renenza dei vescovi.

Se però tale riparto darà luogo alla fine della conversione ad aumento, o deficienza di fronte ai 600 milioni dovuti al governo, la differenza sarà pareggiata in dare o in avere nelle proporzioni suddette.

Alla minoranza dei vescovi saranno applicate le disposizioni dell'articolo 22, intendendo al loro nome tanta rendita 5 per cento del debito pubblico dello Stato che corrisponda alla quota da essi dovuta come sopra.

CAPITOLO V.

Art. 25. Se il Governo dovrà procedere alla vendita in tutto o in parte dei beni ecclesiastici da alienarsi, potrà eseguirla anche per mezzo di corpi morali, d'istituti o di società private con le condizioni seguenti.

Art. 26. Gli immobili saranno divisi in lotti e venduti all'asta pubblica con le forme che saranno ordinate con regolamento speciale sancito con decreto reale, sentito lo avviso del Consiglio di Stato.

Il regolamento renderà semplice e spedito

il procedimento, senza omettere le forme necessarie a garantire la pubblicità e a rendere facile la concorrenza degli oblatori.

Esso determinerà inoltre i modi e le forme per fissare il prezzo degli immobili evitando per quanto è possibile le perizie dirette.

Il prezzo non sarà mai inferiore al capitale corrispondente alla rendita accertata e sottoposta alla tassa di manomorta aumentata del dieci per cento.

Art. 27. Il prezzo di ciascun lotto cogli interessi a scalare potrà essere pagato in un periodo di tempo non minore di anni 15, né maggiore di anni 40, in quote annuali o semestrali di ammortamento.

Sarà concesso lo sconto a favore dei compratori che pagheranno il prezzo in una sola volta.

Art. 28. Il Governo potrà emettere o far emettere titoli di credito portanti interessi e rimborsabili mediante ammortamento per serie o per quote in un periodo di tempo non minore di quindici, né maggiore di quarant'anni, garantiti da ipoteca sui beni immobili da vendere o venduti nel modo suddetto.

Art. 29. Le quote del prezzo dei beni esposti in vendita potranno essere pagate coi titoli di credito di cui nel precedente articolo, ed il prezzo intero potrà essere pagato nel modo stesso.

I titoli saranno ricevuti al pari.

Il valore nominale complessivo dei titoli suddetti non potrà oltrepassare quello dei beni stimati ed invenduti, o venduti e non ancora pagati.

Con decreto reale saranno stabiliti i modi di riscosso e di riduzione dei titoli in corso perchè la loro somma si mantenga sempre nei termini prescritti.

CAPITOLO VI.

Disposizioni transitorie.

Art. 30. Le disposizioni della legge 10 agosto 1862, n. 743 continueranno ad essere eseguite nelle provincie siciliane.

Le relative operazioni di censuazione saranno proseguite nell'interesse ed in confronto sia del demanio, sia delle amministrazioni ecclesiastiche che abbiano assunto per sé l'asse da dividerci e alienarsi.

La legge del 7 luglio 1866 e tutte le leggi antecedenti relative alla soppressione di enti ecclesiastici o corporazioni religiose, sono mantenute in tutto ciò che non è contrario alla presente legge.

Art. 31. Gli impiegati dell'amministrazione del fondo per il culto saranno posti in disponibilità dal giorno in cui cesseranno di prestare servizio nell'amministrazione e godranno dei diritti stabiliti dall'articolo 13 al 17 inclusivamente della legge 11 ottobre 1863, numero 1500.

A quelli fra detti impiegati che provengono dal ministero di grazia e giustizia e dei culti saranno altresì applicabili l'articolo 18 della predetta legge e l'articolo 41 del regio decreto 4 novembre 1866 n. 3331.

Gli anzidetti impiegati saranno tenuti a prestar servizio presso gli uffici ai quali fossero applicati dal Governo sotto pena della perdita della qualità d'impiegati e dello stipendio.

Gli assegnamenti in attività di servizio o in istato di disponibilità o di riposo dovuti ai predetti impiegati ed a quelli delle cessate casse ecclesiastiche, cessando di essere a carico dell'amministrazione del fondo per il culto, andranno a carico dello Stato.

(Continua)



NOSTRA CORRISPONDENZA



Firenze, 29 gennaio.

Sebbene intraprenda a scrivervi ad ora tarda, pure i senatori non hanno peranco abbandonata l'aula, però non mi è dato sapere se gli altri due capi d'accusa abbiano toccata la sorte, alla quale fu destinato il primo. La codardia esclusa, che stava a base dell'accusa, non è azzardato il supporre che si manderà assolto l'imputato. Per essere giusti conviene peraltro dire, sarà assolutoria da uccidere moralmente più della stessa condanna. Non vi è corsa che la differenza di undici voti, e quando sessanta uomini rispettabili con la freddezza, che è propria della matura età, danno del codardo, imprimono un marchio tale d'infamia, da costringere ad andar per la vita a fronte bassa. Checchè ne sia per avvenire, da ora

l'onore. Persano è solennemente condannato alla pena, maggiore del morire, a quella cioè dell'ignominia del proprio paese.

Lo sproloquio tenuto dal Gennerelli, al quale accennai nella precedente mia, come quello che era improntato di briga officiosa, ha talmente indispettito da avere persino suscitata la disapprovazione della Camera.

Il pubblico poi provò, in un modo il più buffo, che il sig. professore predicava con assai poco profitto, che l'avv. Muratori, noto per l'ultimo processo intentato al *Diritto*, sorse a combattere accanitamente il progetto, e si ebbe, dal più o meno, colto pubblico, applausi in non minore misura di quelli elargiti al sig. Gennerelli, che parlava come si sa, in senso totalmente contrario.

Dopo ciò è da credersi, che l'oratore non sarà uscito da quella sala persuaso d'aver convinto.

È tale e tanta l'opposizione che già si solleva contro il progetto, che pare proprio fosse impolitico l'accrescerla, mercè l'opera d'oratori che si sanno al vivo interessati nell'andamento economico della faccenda.

Non so se la mia precedente lettera avrà meritata l'accusa di leggerezza, che il *Nuovo Diritto* gratifica ai giornali che si sono dati a giudicare il progetto sull'asse ecclesiastico; veramente io non mi sono assunto l'ufficio di giudicarlo in tutte le sue parti, io non ho che rilevate le impressioni prodotte, il che faccio oggi e farò per lo avvenire; e per quanto mi sia studiato d'interrogare persone e d'intromettermi in discussioni, non sono riuscito che ad assumere la maggiore convinzione, che il progetto sarà combattuto a tutt'oltranza.

Che la Camera si disponga a fare poco buon viso allo Scialoja, sta a provarlo il voto di ieri; egli però ha saputo avvedersene in tempo, e tanto, che ancora ieri mattina si assicurava se ne avrebbe fatta una questione personale, il che non fece in faccia all'atteggiarsi della Camera. Che si trattasse di questione di portafoglio, non s'avrebbe che a chiederne la conferma ad uno degli adepti, i più influenti, del gabinetto; il quale si dava per perso, ben sapendo che la caduta di Scialoja, avrebbe di consenso cagionata quella dei colleghi. Lo Scialoja è incontestabilmente la capacità saliente dell'attuale ministero escalzando all'edificio la parte più solida delle fondamenta, non è fuori del probabile il vederlo rovinare.

Scrivendo al giornale di una delle più nobili città del Veneto, non posso esimermi dal segnalarvi che qui si fa un grande rumore e sulla vergognosa apatia che predomina codeste popolazioni. Verona che manda in forza di *sessantasette* voti, il deputato al Parlamento, si è aggravata di un torto, che non le sarà così di leggeri perdonato.

All'indoziani della libertà, essa ha recato insulto ai ricordi eroici che la celebrarono nei fasti del martirio — gli elettori di Verona si sono scordati troppo presto delle lagrime versate sulla tomba di Morari assassinato dal carnefice austriaco.

È apatia o scontento?... Nella prima ipotesi sarebbe vergogna; nella seconda, l'astensione non ha significato; lo scontento si rivela agitandosi sul terreno della legalità — che il cittadino, forte del diritto di voto, può dare tali lezioni da fare impallidire.

Si parla di nuove destinazioni nel personale diplomatico; il nostro ministro a San Pietroburgo tornerebbe alla Corte di Berlino. Non è difficile, che in tanto tramontino si abbia da utilizzare ancora la capacità diplomatica del vostro ex regio Commissario. Certo l'on. Pepoli ha forse più i requisiti per rappresentare all'estero, di quello che l'attitudine per dedicarsi all'amministrazione d'una provincia.

Quello che si desidera si è, che le nomine si facciano presto. Speriamo, l'on. Guerrieri sappia dare ai provvedimenti l'impulso dei quali abbisognano.

A petto della notizia che ha saputo imporre un ribasso alla nostra rendita da tutti

è giudicato dannoso il non avere un rappresentante a Costantinopoli. Una capacità così, potrà certo avvantaggiare l'attitudine che l'Italia sarà chiamata ad assumere, al probabile risveglio della questione d'Oriente.

—(—)(—)(—)(—)—

Dal *Diritto*:

Il signor conte Langrand-Dumonceau, direttore della Banca del credito fondiario ed industriale di Bruxelles, i cui titoli vennero depositati in garanzia della operazione sui beni ecclesiastici, diresse agli azionisti della stessa Banca del credito fondiario ed industriale la seguente circolare che ci viene comunicata da persona deguissima di fede.

Bruxelles, 18 gennaio 1867.

Ai signori azionisti della Banca di credito fondiario e industriale.

Veniamo ad informarvi che abbiamo firmato col governo italiano una grande operazione dopo lunghe trattative aperte contemporaneamente a Firenze, a Roma e presso i vescovi d'Italia.

Questo affare, che avrà risultati considerevoli per l'avvenire dei nostri stabilimenti, sarà seguito da due altri importantissimi che stanno pure per essere conclusi.

Noi dobbiamo assicurarvi i mezzi che richiede la pronta realizzazione di questi affari.

Per essere in grado di soddisfare al desiderio manifestato di evitare un appello di fondi, e per non subire le condizioni onerose di un appello al credito noi abbiamo deliberato di effettuare una emissione di obbligazioni riservate ai nostri azionisti.

Le obbligazioni serviranno a fecondare le operazioni destinate a rendere alle vostre azioni il loro valore normale.

L'emissione è limitata a 40 milioni.

Le obbligazioni saranno di 100 e 500 franchi rimborsabili in cinque anni.

Le obbligazioni sono garantite:

1.º Dal capitale di 50 milioni della Banca di credito fondiario e industriale;

2.º Dai benefici realizzati coi capitali che procurerà questa emissione.

Senza voler scutar l'avvenire è permesso di dire che il prodotto di questa sottoscrizione darà alla nostra società benefici importantissimi.

Le società finanziarie non sono, meglio che gli individui, al riparo dalle perturbazioni che scuotono il credito. L'importante è che esse possano far fronte alle crisi e che la fecondità delle operazioni venga a compensare le perdite sofferte.

Per arrivare a questo risultato è necessaria la fiducia degli azionisti nella prudenza della amministrazione.

Voi avete fiducia quando entraste nella nostra associazione; oggi, che lo scopo di lunghe trattative sta per essere raggiunto e che voi state per raccogliere tutti i benefici, è necessario che possiamo ancora contare sul vostro concorso.

L'assemblea generale del 29 dicembre ci ha provato che questo concorso ci era assicurato, e che voi siete come noi convinti che il successo dipende da un accordo comune.

Gradite, ecc.

il direttore

firm. — LANGRAND DUMONCEAU.

Ci limitiamo a due osservazioni. Prima, che il signor conte Langrand Dumonceau ha trattato contemporaneamente coll'Italia, con Roma e coi vescovi. Quindi le favole della resistenza che oppone il papa cadono da sé, e l'impresa si mette nel suo vero carattere.

Secondo, che le azioni della Banca belga del credito fondiario ed industriale depositate per garanzia, hanno bisogno di acquistare il loro valore normale.

—○○○—

Brano d'una corrispondenza da Firenze della *Gazzetta del Popolo*:

« Del resto se la propaganda presso i membri del Parlamento in favore del fatale progetto di reazione clericale prosegue operosissima e si vale di tutti i mezzi, d'altra parte nella opinione pubblica cresce più sempre lo sdegno e la meraviglia che siasi potuto presentare ad un Parlamento italiano in pieno secolo decimonono, ed anzi al momento stesso in cui l'Italia stava per toccare al compimento dell'Unità, un progetto di legge che è il più audace tentativo contro il potere civile che mai da secoli sia stato fatto. Anche coloro che a tutta prima non avevano veduto nella liquidazione che uno spedito finan-

ziario, ora cominciano ad aprire gli occhi. Si capisce che l'offerta della ultra clericale *Ditta Bancaria del Belgio* è collegata intimamente coll'opera di una vasta lega sanfideistica che ha le sue diramazioni in tutta Europa. Sin ora è questione per costoro di *guadagnar tempo*, ma tutti i giorni smascherano nuove batterie. I 60 milioni di commissione, che la Ditta assumitrice si riserva *modestamente*, sono un'arma troppo potente perchè quei signori non vi ripongano molta fiducia. »

La Prefettura di Padova ci comunica la seguente Circolare diretta ai signori Sindaci, Giunte Municipali, ecc., ecc.

Lo scrivente ebbe a notare nel carteggio di molte Amministrazioni comunali, che li signori Assessori municipali firmano collegialmente colla denominazione di Giunte municipali, tanto nei casi nei quali il Sindaco è assente od impedito, quanto in quelli nei quali credono che entri nelle proprie attribuzioni il provvedimento del quale trasmettono la notizia.

Ciò fa supporre, che in molti Comuni non siasi formata una idea esatta e precisa della natura delle Autorità municipali create dalla Legge 20 marzo 1865, pubblicata col r. Decreto 2 dicembre 1866 in queste Provincie, e delle rispettive attribuzioni e prerogative.

Ora che sono entrate in carica le nuove Giunte municipali, reputasi opportuno di chiamare l'attenzione dei sigg. Funzionari ai quali è diretta la presente, perchè ciascuno nella parte che li riguarda, voglia cooperare alla più regolare osservanza della Legge, e delle analoghe discipline.

Le Giunte municipali sono corpi collegiali costituiti dal Sindaco, e dagli Assessori, ed in mancanza di Assessori dai Supplenti (art. 12 della Legge succitata). Le attribuzioni delle suddette sono indicate dagli articoli 92, 93 e 94; e la loro azione non si manifesta che per deliberazioni collegiali a termini dell'articolo 95.

Il Sindaco nella duplice sua rappresentanza è Capo della Amministrazione comunale, ed è Ufficiale del Governo, articolo 97.

Le di lui mansioni nell'una o nell'altra delle qualità anzidette sono indicate negli art. 102, 103 e 104; ma se il Sindaco è assente od impedito, e non abbia delegato alcuno degli Assessori alla firma dei provvedimenti deliberati dalla Giunta (art. 102), — oppure se l'Assessore Delegato è assente od impedito, le veci del Sindaco sono assunte dall'Assessore anziano, ed in mancanza dell'Assessore dal Consigliere Anziano (art. 103).

Di tal modo la Legge affidando al solo Sindaco la firma del carteggio, ha anche provveduto a che ogni Comune abbia sempre un agente qualificato e riconosciuto dalle Autorità governative; ed ha escluso assolutamente ogni eventualità nella quale possa occorrere un'ingerenza estranea nelle relazioni degli uffici.

Per questo lo scrivente si trova obbligato a raccomandare alle Giunte municipali di quindi innanzi esercitare la loro prerogativa per sola deliberazione, e di lasciare al Sindaco, od a chi ne fa le veci, la firma del carteggio e le spedizioni agli uffici: mentre la Prefettura, dovrebbe rimandare ai Sindaci, od a' loro rappresentanti, gli atti che pervenissero colle firme collegiali delle Giunte municipali.

È qui credesi opportuno di ricordare ancora che alle riunioni delle Giunte non devono intervenire li Supplenti, se non in mancanza od assenza degli Assessori; disposizione questa che, non avvertita, potrebbe venir trascurata.

Non dubita il sotto-critto che li sigg. Commissari distrettuali e li sigg. Sindaci vorranno adoperarsi per ben far rilevare alle Giunte municipali come per questo non si finitino nè le loro prerogative, nè le loro attribuzioni; ma solo si richiamano l'esatta osservanza della Legge, e si procacci una regolare e più sollecita spedizione degli affari.

Ha pur anco riscontrato lo scrivente che nelle lettere e note, che da vari uffici della Provincia, vengono inviate a questa Prefettura, manca talvolta l'instestazione portante la indicazione dell'ufficio da cui muovono, del breve cenno dell'oggetto cui alludono, e della data e numero della nota, divisione od ufficio speciale prefettizio a cui fanno riscontro. Inoltre quando la lettera o nota va corredata di allegati o documenti, sovente questi si ricevono non acchiusi a quelle, ma disgiunti, disordinati e confusi.

Ad ovviare a queste irregolarità che nuociono alla speditezza del carteggio ufficiale,

lo scrivente prega affinché tutte le lettere e note che vengono indirizzate a questa Prefettura portino le suaccennate indicazioni, vale a dire:

1. L'instestazione stampata od a mano colla denominazione dell'Ufficio o dell'Amministrazione o Corpo morale da cui muovono;
2. Il numero di protocolle e la data loro;
3. Il cenno dell'oggetto cui risguardano;
4. La citazione della data, numero, divisione, ed ufficio speciale della lettera o nota prefettizia a cui fanno riscontro.
5. Anche gli allegati e documenti che le corredo siano sempre compiegati entro le relative lettere e note accompagnatorie, avendo cura, quando questi fossero troppo voluminosi di assicurarli con cordoncino, o con fascetta.

E poichè queste istruzioni tendono a regolare nel miglior modo possibile la corrispondenza ufficiale in guisa che ne sia avvantaggiato il pubblico servizio col migliore accordo tra gli uffici che corrispondono colla R. Prefettura e la Prefettura stessa lo scrivente si permette d'interessare li signori capi d'ufficio « perchè raccomandino ai loro segretari e minutanti, affinché le lettere e « note sieno bensì stese colla più grande bre- « vità e semplicità, omettendo le inutili frasi « di cerimonie; ma in pari tempo sieno sem- « pre formulate con quei modi di cortese « deferenza, che sono dovuti alla rappresen- « tanza del Governo; ed in ispecial modo « raccomanda ai signori Commissari Distret- « tuali e Delegati di P. S. di evitare nel « carteggio coi signori Sindaci le frasi im- « perative, mentre lo scrivente veglierà a « che dai suoi dipendenti si corrisponda cogli « uffici tutti colla più stretta cortesia e con- « venienza; » disposto ad accogliere e fare ragione a qualunque giusto richiamo anche su questo proposito.

Per ultimo importa avvertire come tutte le note e le lettere che dagli uffici vengono dirette per ragione di servizio, alla Prefettura, fosse pure in via riservata, debbono essere indirizzate all'ufficio od alla carica, cioè

— Alla R. Prefettura od al Prefetto — e non mai al nome proprio dello scrivente, tranne il caso di particolarissime e segretissime comunicazioni; il che non può accadere che assai di rado. E la ragione di questa regola è ovvia, se si consideri che non sempre il Prefetto può di persona aprire il carteggio, o perchè impedito, o perchè momentaneamente assente; spettando in tal caso questa cura al Consigliere Delegato, il quale in tutto e per tutto lo rappresenta in caso di assenza o impedimento, e potrebbe essere trattenuto dall'aprire quelle corrispondenze che dirette nominalmente alla persona del Prefetto lasciassero supporre riguardare argomenti non riflettenti il pubblico servizio.

Fiducioso lo scrivente che le SS. LL. cui è diretta la presente, facilmente saranno persuase della utilità pratica di queste prescrizioni, e vorranno ottemperarvi, si pregia di confermarci

Avv. LUIGI ZINI.

NOTIZIE ITALIANE

Il Municipio ha ricevuto oggi alle ore 2 pom. il seguente telegramma dalla commissione apportatrice dell'indirizzo a Garibaldi.

Sindaco! Venezia.

Presentammo al generale Garibaldi l'indirizzo che gli tornò graditissimo; il generale desidera e spera di venire presto a Venezia. Egli sta benissimo.

— Ieri, festa della conversione di san Paolo, S. S. visitò la basilica ostiense conducendo seco molto seguito. Per via, non applausi, non feste nè giaculatorie. Senza la guardia dei francesi, i pochi faziosi avendo smesso di acclamare come re, si potrebbe dire che essi tengono che il dominio temporale sia finito agli 11 di dicembre.

— Togliamo da un'altra corrispondenza: Energetici provvedimenti militari furono presi in seguito al contegno ostile dimostrato dai Trasteverini contro le truppe estere. Fra le tante narrazioni di fatti piuttosto scuri, vi è quello della misteriosa scomparsa di alcuni soldati belgi, i quali solevano portarsi in Trastevere con l'idea di vessare gli uomini e di corteggiare le loro donne.

Alcuni pescatori narravano l'altro ieri ad un mio intimo amico di aver veduto nelle vicinanze di Fiumicino il corpo di un soldato straniero. Non essendo curato da alcuno, sembra che la corrente trasportasse quel cadavere in mare.

— Scrivono alla *Nazione* da Torino:

Parecchie centinaia di operai si adunarono oggi verso le due pomeridiane in faccia al palazzo Municipale, poi entrati nelle botteghe dei venditori di pane s'impadronirono di questo.

Dal palazzo Municip. procedettero in piazza Castello e Via di Po, poi in Via d'Angennes, poi in Via santa Teresa, affrettandosi dappertutto i panattieri a chiudere in furia le loro botteghe.

Dove poterono entrare, portarono via il pane senza toccare il denaro.

La città è in qualche pensiero di ciò: la guardia nazionale e la linea girano per le strade.

Vi riserverò intorno a questo doloroso incidente, sul quale per ora mi astengo da ogni giudizio.

NOTIZIE ESTERE

Si attendono a Parigi da un momento all'altro le leggi proposte col decreto del 19 corr. specialmente ora che è fissata per il 14 l'apertura delle Camere. Il *Débats* dice che si attendono con impazienza, anche per conoscere meglio la portata delle ultime riforme.

La *France* pensa che il nuovo ministro della guerra avrà presto finiti i suoi studi su la riorganizzazione dell'esercito e che il progetto sarà presto ripresentato al Consiglio di Stato.

Nelle sfere ufficiali spira un'aura più che pacifica. Si assicura che saranno rassicuranti le espressioni del discorso della Corona e le dichiarazioni che faranno Rouher e Moustier rispondendo alle interpellanze che si faranno su la politica estera. Esse saranno molto esplicite e soddisfacenti riguardo alle relazioni internazionali con la Prussia.

— Scrivono alcuni che trattasi di una specie di colpo di Stato finanziario, cioè della abolizione totale o di una grave riduzione della imposta fondiaria che forma la metà delle imposte dirette, ed ascende a 160 milioni circa. Sotto l'impressione di questo fatto verrebbe sciolta la Camera, e sarebbero convocati i collegi elettorali.

— A Londra si fanno i preparativi per la processione riformista, che avrà luogo il giorno dell'apertura del parlamento, alla quale verranno presentate 30 mila petizioni di dieci individui l'una, non essendo permesso una cifra maggiore. I discorsi recitati dal Bright in diverse occasioni a favore della riforma vennero pubblicati in un opuscolo e venduti a basso prezzo.

— Possiamo con tutta sicurezza annunziare che gli individui dei diversi rami borbonici inviano consigli di moderazione alla regina Isabella, perchè allontanati da sé il ministro Narvaez. Questa viva sollecitudine per parte loro, sarebbe motivata dall'agitazione a cui gli emigrati spagnuoli si sarebbero dati in braccio si a Londra che a Parigi.

— Il primo febbraio i messicani sono chiamati a votare se vogliono la prosecuzione dell'impero o la restaurazione della repubblica. Massimiliano ha indirizzato a tutti i capi del partito dissidente l'invito di prendere parte al plebiscito, amando che anche i dipartimenti occupati dai suoi avversari siano rappresentati in questa solenne manifestazione della volontà nazionale.

CRONACA CITTADINA

E NOTIZIE VARIE

Domani sera dalle 7 alle 8 nella sala del Circolo Popolare sopra la birreria degli Stati Uniti Via Maggiore, vi sarà lezione di Economia popolare.

L'Autorità locale di pubblica sicurezza nel lodevole scopo di porre un freno ai giuochi rovinosi che si tengono in varie località di Padova, ha ordinata intanto fra i diversi provvedimenti adottati, la chiusura del caffè all'insegna — Principe Amedeo — sito in piazza dei Signori, come luogo specialmente indicato pel ritrovo di barattieri.

Procedendo di tal passo l'Autorità Governativa con unanime soddisfazione purgherà il nostro paese anche da questa lepra schifosa, acquistandosi un nuovo titolo alla riconoscenza della popolazione, ed in ispecie di non poche famiglie angustiate ora dalle conseguenze funeste di simili piraterie.

Invitati pubblichiamo volentieri le due lettere che si scambiarono la Commissione incaricata dei feriti e mutilati del Trentino e la Presidenza del Casino Pedrocchi. Eccole:

Onor. Presidenza del Casino Pedrocchi.

Il giogo straniero aveva reso impossibile a buoni patrioti anche il parlare di feste; ma ora che alla fine noi siamo italiani sia pur dato libero sfogo all'espansione del nostro cuore. Si riaprono le vostre sale alle feste, ma le iniziò un atto di patriottismo e di beneficenza.

I sottoscritti, incaricati dal Comitato di soccorso per i volontari feriti ed impotenti, avrebbero creduto di fare un torto alla vostra società, se non vi avessero offerta questa occasione, per mostrare all'Italia tutta che i cittadini di Padova anche nelle loro feste non dimenticano il grido del sofferente; che in loro mai non tace la generosità congiunta all'amore di patria.

Non crediamo di dover additare a codesta onorevole Presidenza alcun mezzo per attuare tale proposta; la sua saggezza ci è caparra che il decoro della nostra città sarà splendidamente rappresentato dalla deliberazione che vorrà prendere.

Favoriteci di gentile riscontro, ed abbiateci sempre nel santo amore di patria i vostri fratelli
(seguono le firme)

Ed il Consiglio del Casino rispondeva:

Onorevole Comitato di soccorso per i volontari feriti.

In riscontro alla pregiata lettera del Comitato di soccorso per i feriti volontari, ricevuta il 21 corrente, i sottoscritti si fanno obbligo di dichiarare, che nè la presidenza nè il Consiglio sarebbe in grado di emettere decisiva deliberazione contraria al preciso tenore del regolamento, il quale vieta in modo assoluto qualunque erogazione di fondi a mire diverse da quelle attinenti allo scopo della Società.

Nè si potrebbe nemmeno convocare i soci, giacchè tratterebbesi di sostanziale mutazione dello Statuto; nè aprire una colletta che fu proibita per qualunque caso da una deliberazione già emessa dal Consiglio.

Di fronte a questi ostacoli insuperabili, gli scriventi sono costretti a declinare la loro competenza in argomento; non senza aggiungere per altro che se all'appello di questo benemerito Comitato rivolto alla rappresentanza del Casino, si obice un fatto sociale, giova ritenere per certo che l'operoso buon volere e la gratitudine doverosa dei soci nella loro qualità di cittadini di questa Italia redenta, suppliranno largamente alla dichiarazione qui espressa di legale impotenza.

È perciò che i sottoscritti membri del Consiglio prendono la iniziativa della oblatione spontanea, invitando a questo Comitato nella loro specialità la somma di italiane L. cento ventidue e soldi cinquanta.

Con distinta considerazione

I membri del Consiglio
(Seguono le firme).

Quando vedemmo da parecchi giorni quei giganteschi cartelloni allo scantonare d'ogni contrada con quelle parole. *Gran Concerto di Carlotta Patti et reliqua* sospettammo che la solita *blague* straniera per l'interesse d'un grande richiamo ci preparasse la gherminella, e tutto finisse in una soluzione vaporosa di larghe promesse. Due nomi conosciuti contrastavano al nostro dubbio — la Patti e il Vieuxtemps, (scusate se è poco!) ma la prima non era l'Adelina; il secondo, dicevasi, aveva già sacrificato all'arte il periodo più energico della vita. — Gli altri concertisti ci erano un'incognita. Finalmente un po' di luce fu fatta dalle appendici dei giornali milanesi, i quali assicuravano trovarsi in quel complesso d'artisti la grande stoffa del successo, e con impazienza attendevamo martedì che scoccassero le otto ore per recarci ad assistere alla serata nel teatro Sociale.

Preludio all'accademico trattenimento il sig. Vieuxtemps coll'amabile pianista signora Krebs che tocca il cembalo con un che di aereo, di delicato, di soave che s'identifica coll'ideale della sua fisionomia. Il signor Vieuxtemps apparve qual egli è il rivelatore delle più recondite sottigliezze dell'arco e del contrappunto. È un capo-scuola classicista, che arrivò la perfezione col suo violino.

La signora Carlotta Patti è la cantante-fenomeno. È un'onda cristallina di minutissime note che spirano luce, fragranza, colori

e gareggiano colla rapidità e la forza dei gorgheggi dell'uccello del paradiso, o dell'usignuolo del Cascemire. Descrivere con qual perfezione ella eseguisca tutti i più ardui voli melismatici è compito degli estetici e noi ci limitiamo soltanto a ripetere che appunto la sua arte comincia dove finisce l'arte delle sue rivali. Da facilmente il sì ed il la sotto le linee; e il suo *ut* grave è pieno e sonoro. Emerge negli *staccati*, negli *spiccati*, ed è la prima che abbia immaginato di fare dei salti d'ottava e di decima.

Il pubblico abbagliato da quel fuoco di artificio prorompe in grida entusiastiche.

Il sig. Aptommas col suo incesso di nume, dice un giornale lombardo, tratta lo strumento biblico di Davide con tal brio con tale spigliatura, e nel tempo stesso con tanta tenerezza e passione che suscita l'applauso e trascina il cuore in quel vortice d'ardue figure musicali, e la gravità e severità del signor Batta risvegliano dal violoncello le più soavi armonie.

L'altra sera vi fu un intermezzo alla prosa del Teatro Sociale di alcuni pezzi per violino eseguiti dalle giovinette Beneggi. Dovendosi parlare dopo il concerto-monstre di ieri sera ci apparisce quel trattamento come una macchietta assai ben fatta in un quadro macchinoso. Noi però non le abbiamo dimenticate, e se il loro talento sarà accompagnato dallo studio e dalla pazienza non invidieranno la bella fama delle Ferni e delle Milanollo.

Parlamento Nazionale
CAMERA DEI DEPUTATI

Seduta del giorno 29 corrente
Presid. Mari

È aperta alle ore 1 e 1/2 colle solite formalità.

Majorana Calatabiano presenta la relazione sul progetto di legge per l'estensione dell'imposta sulla ricchezza mobile ed altre tasse alle provincie venete.

Suonano le ore 2 1/2 e non si può proseguire la discussione di ieri sull'unificazione dell'imposta fondiaria per l'assenza del ministro delle finanze.

S'inverte l'ordine del giorno e si passa quindi all'inchiesta parlamentare sulle condizioni della provincia di Palermo, mediante una Commissione composta di 7 deputati.

La Commissione però propone che venga affidata al presidente, anziché alla Camera, la nomina della Commissione.

Damiani si oppone. Majorana Calatabiano mostra l'utilità della Commissione per le leggi che la Camera è chiamata a votare.

Massari propone che invece d'indicare tre mesi per compiere il suo lavoro, dicasi invece nel termine più breve.

Mordini acconsente. Ricasoli accetta la proposta della Commissione per l'inchiesta sulla Sicilia.

Damiani ritira la sua proposta. Messa ai voti la proposta della Commissione è approvata.

Bivio domanda d'interpellare il ministro sull'insulto fatto alla *Formidabile*, nelle acque di Gravosa, dalle autorità austriache.

Depretis è pronto a rispondere. Bivio ripete il fatto come venne descritto dai giornali, e attende spiegazioni.

Depretis dimostra che fu un errore del comandante della fortezza di Gravosa, il quale invitava anzi la *Formidabile* ad entrare nel porto. Il comandante italiano vi si ricusò. Esaminata la questione risultò che il comandante di quel legno non aveva fatto il suo dovere, e diede ordini che gli fosse tolto il comando. Quanto all'insulto sono in corso pratiche diplomatiche.

Bivio prega il Ministero a voler informare la Camera sull'esito delle pratiche diplomatiche che disse essere in corso. Deplora che non sia in vigore un manuale per le istruzioni necessarie ai comandanti dei nostri legni verso le nazioni estere.

Alle ore 3 giunse il ministro delle finanze. Si passa alla discussione del progetto di legge per l'unificazione della imposta fondiaria per le provincie venete.

Vengono approvati il 2. ed il 3. articolo. L'articolo 4. provoca una forte discussione. Voti, ai voti, ai voti.

La chiusura è appoggiata. Finalmente l'articolo 4. vien pure approvato.

Senza discussione vengono approvati in seguito gli articoli 5., 6., 7., 8.; indi si

passa all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto della presente legge, e si ha il seguente risultato:

Presenti 225 — votanti 225 — maggioranza 113 — favorevoli 204 — contrari 21.
— La Camera approva.
La seduta è sciolta alle 4 1/2.

Dispacci Telegrafici
(AGENZIA STEFANI)

FIRENZE. *Gazzetta Ufficiale*. Un decreto revoca la quarantena per le navi provenienti dai porti della Turchia Asiatica.

MONACO 29. — La Baviera propose agli Stati tedeschi del sud di tenere una conferenza per stabilire le basi dell'unione militare. Quest'unione sarebbe rappresentata da una commissione militare sotto la presidenza della Baviera. La conferenza aprirsi il 3 febbraio.

Il Senato deliberò con 83 voti contro 48, esservi luogo a procedere contro Persano per disobbedienza, e con 116 voti contro 15 per imperizia e negligenza. Credesi che Persano sarà posto in libertà stasera o domani.

PARIGI. — Il *Constitutionnel* smentisce nuovamente le voci di un prestito. La *Patrie* crede sapere che la situazione d'Oriente vada pacificandosi.

ATENE 28. — Un progetto di legge porta l'esercito a 41 mila uomini, di cui 14 mila faranno parte dell'armata permanente. Tale misura è motivata dagli armamenti e note minaccianti della Turchia, e dall'imminente insurrezione delle provincie cristiane della Turchia. La Grecia, dice il progetto, non provoca alcuno; essa vuole la pace ma senza umiliarsi.

TEATRI — Concorde — Riposo.

S. Lucia. — La Compagnia Ricardini rappresenta colle marionette *Arlecchino spia per necessità* commedia in 3 atti con Ballo.

Galter. — La compagnia Salvi colle Marionette rappresenta *La presa di Bezzuca* commedia in 4 atti con ballo.

Giov. Fontebasso dirett. e gerente resp.
F. Sacchetto, prop.

Mercoledì scorso una signora sortendo dal teatro Concorde perdette un braccialetto di venturina a mosaico inciso con sette vedute di Venezia e un contorno in filigrana d'argento.

Chi l'ha trovato lo porti all'amministrazione del *Giornale di Padova* ove gli sarà data una mancia relativa.

Provincia di Rovigo — Comune di Badia

Avviso di Concorso

Al posto di Maestro filarmonico in Badia. Il Servizio durerà Anni tre. L'onorario è fissato in annue Italiane Lire 1500. Il Maestro dovrà essere abile Istruttore, Direttore ed Istrumentatore della Musica per Banda e per Orchestra. Dovrà inoltre essere esperto suonatore di Violino ed Organo.

Le condizioni sono indicate nel Capitolato dello Statuto per la « Società Filarmonica Nazionale di Badia ».

Le domande degli Aspiranti saranno prodotte alla Presidenza della Banda a tutto 15 Marzo 1867.

La Presidenza

Tullio cav. Dal Fiume Sindaco
Vincenzo Casolari Capitano della G. N.
Orlandi ingegnere Giuseppe
Baviera Andrea

1. public.

ATTI GIUDIZIARI

N. 596.

EDITTO

Questo Regio Tribunale quale Giudizio Concorsuale di David Romano, convoca i creditori della massa, le ragioni dei quali vennero già liquidate a comparire nel Consesso N. XI. di esso Tribunale tra le ore 10 e le 10 e mezza del 8 p. v. Marzo per eleggere il terzo delegato dei creditori di detto concorso stante la morte del delegato Pietro Smerle, sotto le avvertenze dei §§ 88, 89, 90 del Giud. Reg.

Locchè si pubblici mediante affissione a quest'albo, e nei soliti luoghi della Città, non che

mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale di Padova una volta per tre consecutive settimane.

Dal Regio Tribunale Prov.
Padova, li 22 Gennajo 1867.

Il Presidente
Zanella

2 public. Carnio d

N. 6328

AVVISO

La Regia Pretura in Monselice rende noto che dietro istanza della R. Procura di Finanza in Padova ed in odio di Opocher Giuseppe di Ceneda procederà nei giorni 11 18 e 26 Marzo p. v. alla vendita all'asta dell'immobile Casa Colonica posta in Comune Censuario di Galzignano, Distretto di Monselice, Provincia di Padova al N. di Mappa 11 43 di pertiche 2 88 colla rendita Censuaria di L. 57 82 ed alle seguenti.

Condizioni

1. Al primo ed al secondo esperimento, il fondo non verrà deliberato al di sotto del valore censuario di L. 57 82 importa Fiorini 505 92 di nuova valuta austriaca, in vece nel terzo esperimento lo sarà a qualunque prezzo anche inferiore al suo valor censuario.

2. Ogni concorrente all'asta dovrà previamente depositare l'importo corrispondente alla metà del suddetto valore censuario, ed il deliberatario dovrà sul momento pagare tutto il prezzo di delibera a sconto del quale verrà imputato l'importo del fatto deposito.

3. Verificato il pagamento del prezzo sarà tosto aggiudicata la proprietà nello acquirente.

4. Subito dopo avvenuta la delibera, verrà agli altri concorrenti restituito l'importo del deposito rispettivo.

5. La parte esecutante non assume alcuna garanzia per la proprietà e libertà del fondo subastato.

6. Dovrà il deliberatario a tutta di lui cura e spesa far eseguire in censo entro il termine di legge la voltura alla propria Ditta dell'immobile deliberatogli, resta ad esclusivo di lui il pagamento per intero della relativa tassa ed trasferimento

7. Mancando il deliberatario all'immediato pagamento del prezzo, perderà il fatto deposito e sarà poi in arbitrio della parte esecutante, tanto di stringerlo oltraccio al pagamento dell'intero prezzo di delibera quanto invece di eseguire una nuova subasta del fondo a tutto di lui rischio e pericolo, in un solo esperimento a qualunque prezzo.

8. La parte esecutante resta esonerata dal versamento del deposito cauzionale di cui al N. 2 in ogni caso, e così pure del versamento del prezzo di delibera, però in questo caso fino alla concorrenza del di lei avere.

E rimanendo essa medesima deliberataria, sarà a lei pure aggiudicata tosto la proprietà degli enti subastati, dichiarandosi in tal caso ritenuto e girato a saldo ovvero a sconto del di lei avere l'importo della delibera, salvo nella prima di queste due ipotesi l'effettivo immediato pagamento della eventuale eccedenza. Locchè si pubblici per tre volte consecutive nella Gazzetta di Padova ufficiale per l'inserzione degli atti giudiziari, e si affigga nei modi e luoghi soliti.

Dalla R. Pretura
Monselice li 25 del 1867
Il R. Dirigente
Soranzo

1. publ.

N. 1387

EDITTO

Si rende noto all'assente e d'ignota dimora Vincenzo Brunello che la R. Procura di finanza Veneta faciente pella locale R. Intendenza delle finanze produsse l'odierna Istanza N. 1387 unitamente alla Sentenza contumaciale 10 Giugno 1866 u. 13745 colla quale esso Brunello fu condannato a pagare 91 e mezzo soldi coi relativi interessi nonchè le spese di lite, e che questa Pretura gli nominò quale Curatore *ad actum* per la intimazione di detta Istanza questo Avvocato D. Salon Benvenuti.

Spetta pertanto ad esso assente e d'ignota dimora di munire il nominatogli patrocinatore di tutti i documenti necessari, titoli e prove, ovvero di indicare al Giudizio altro Procuratore, altrimenti dovrà ascrivere a se stesso le conseguenze della propria inazione.

Il Consigliere Dirig.
F. Fiorasi.

Dalla R. Pretura Urbana
Padova 19 Gennajo 1867

1. publ.

Faccioni Acc.

ANNUNCI

Tintura Orientale

pei capelli e la barba
del celebre chimico Ottomano
Ali-Seid

Si ottiene istantaneamente il color nero e castagno, è inalterabile, non ha alcun odore, non macchia la pelle ove hanno radice i capelli e la barba, facile è il modo di servirsene, come si vedrà dalle spiegazioni unite alle dosi. Nelle domande si deve indicare il color nero o castagno.

Prezzo L. 8, 50 Italiane

In Padova da De Giusti Gaetano barbiere all'Università ed in tutte le principali Città d'Italia, Francia, Inghilterra, Spagna, Germania ed America.

AVVISO

Nel Negozio in *Via Turchia* N. 522, trovasi un vistoso assortimento di Maschere finissime per Signore a prezzi modici. Si noleggianno pure vestiti da maschere.

DA VENDERE una casa grande con adiacenze e giardino e campi 5 circa di terra annessi alla casa medesima in Padova-città, del complessivo Perticato di 19. 64 e colla rendita di lire 593. 03.

Chi applicasse si rivolga all'Amministratore del *Giornale di Padova*, sig. Antonio Poletti.

La Ditta

PARODI FOSSATI e C.
Milano, via Bigli, N. 19.

AVVISA l'arrivo in perfetto stato di conservazione dei **Cartoni Seme Bachi originario Giapponese**, acquistati fra le migliori provenienze del Giappone dalla propria casa V. Aymonin e Comp. di Yokohama.

La Libreria SACCHETTO

S'INCARICA DELLE

Associazioni ai Giornali
FRANCESI
POLITICI, LETTERARI
E DI MODE

PER L'ANNATA 1867

ed interessa quelli che intendessero associarsi a trasmettere sollecitamente le loro commissioni per evitar ritardi.

Nella Direzione del Pio Istituto Tipografico in Milano, Piazza Bottanico 16. 8, trovasi vendibile l'interessante opera testè pubblicata:

INTORNO

A

PANTALO CASTALDI

DA FELTRE

ED ALLA

INVENZIONE DEI CARATTERI MOBILI.

Memoria e Dissertazioni

DEI SIGNORI

Ab. Dott. JACOPO Comm. BERNARDI

Ab. Dott. ANTONIO ZANGHELLINI e Prof. ANTONIO VALSECCHI.

Prezzo del volume, compreso il disegno del monumento (economicissimo lavoro eseguito con fili tipografici nella Regia Stamperia di Milano), della misura di centimetri 44 per 68, Lire Tre.

Lo scopo di tale pubblicazione è di mostrare con ogni evidenza e col mezzo di importanti e storici documenti qual merito ebbe l'Italia nella gloriosa invenzione della stampa, merito che essenzialmente si era voluto attribuire alla sola Germania, la quale del resto non può venirne degnamente vantata che a questo titolo le si compete in questo si facendo ritrovato dell'umana industria. A questo riguardo così saviamente si esprime il chiar. Tommaso: « Gli inventori tedeschi fecero le prime prove, ingegnose, coraggiose, dispendiosissime e per ciò stesso infelici, attestanti la scoperta immatura, non fatta: uno di loro venne in Italia; ebbe dal Castaldi il concetto dei caratteri mobili, nel quale consistono i vantaggi e l'essenza dell'arte novella; lo portò in patria, lo perfezionò nel metterlo in atto. Senza il Castaldi la tipografia rimaneva forse ancora per assai lungo tempo una stereografia, un ramo dell'arte calcografica, non pronta a crescere da sé; senza il Tedesco il pensiero del Castaldi cadde forse confuso tra le ceneri del suo sepolcro o giaceva sterile nelle carte di un manichino di Feltre ».

Parte del profitto netto ricavato da questo volume è destinato a sopprimere alle spese per il monumento che le Associazioni degli operai tipografici milanesi con l'evolissima risoluzione stabilirono di consacrare alla memoria dell'illustre Feltresino. Vien dunque raccomandato a tutti coloro che, amando le glorie nazionali sentono il debito di onorare i grandi per quali è famosa l'Italia.

Se ne farà l'invio, franco di porto, contro vaglia o gruppi postali intestati alla suddetta Direzione.

Tip. Sacchetto.